



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

40/2013

MARZO/12/2013 (*)

22 Marzo 2013

**L'INPS CHIARISCE LE MODALITA' DI
UTILIZZO DEI NUOVI CONGEDI
OBBLIGATORI E FACOLTATIVI PER
IL PADRE LAVORATORE,
INTRODOTTI DALLA RIFORMA DEL
LAVORO "FORNERO".
INIZIA UN NUOVO PERCORSO CHE,
NELLE INTENZIONI DEL
LEGISLATORE, DOVREBBE
COMPORTARE UNA MAGGIORE
CONDIVISIONE DEI COMPITI DI**

CURA DEI FIGLI DA PARTE DEI LAVORATORI.

Con la circolare n° 40 del 14 marzo 2013, l'INPS ha provveduto a fornire le proprie istruzioni operative in merito al neo istituito congedo per maternità, **a favore del padre**, introdotto dalla Riforma del Lavoro "Fornero".

Come noto, la Legge n° 92 del 28 giugno 2012 – articolo 4 comma 24 lettera a) – ha previsto, fra l'altro, alcune misure che, nell'intento (*apprezzabile*) del legislatore, dovrebbero promuovere una maggior "*condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia*".

In tale ottica sono stati introdotti due nuovi istituti che vanno a completare il quadro normativo, già ampiamente consolidato, in materia di tutela della maternità e paternità: **il congedo obbligatorio e facoltativo a favore del padre lavoratore**.

In primis, il documento di prassi *de quo* si occupa del **congedo obbligatorio di un giorno** a favore del padre.

Tale giorno di congedo che, si sottolinea nuovamente, è **obbligatorio**, deve essere fruito **entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio** tenendo presente che la sua durata **non subisce variazioni in caso di parto plurimo**.

Pertanto, la **collocazione temporale** di tale periodo di astensione lavorativa è collegata esclusivamente alla venuta al mondo del bambino dovendosi escludere qualunque correlazione con la data presunta del parto. Diventa, pertanto, irrilevante l'eventuale parto prematuro.

Nel caso di **adozioni e/o affidamenti**, i cinque mesi decorrono dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore (*o dal suo ingresso in Italia in caso di adozione internazionale*).

La normativa si applica agli **eventi avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013** con **esclusione dei rapporti di lavoro intercorrenti con le Pubbliche Amministrazioni.**

Con la circolare in commento, l'INPS coglie l'occasione per evidenziare che, il diritto del padre è **totalmente autonomo da quello della madre** e che, pertanto, lo stesso spetta a prescindere dalla facoltà per quest'ultima di godere del congedo obbligatorio (*ad esempio perché non è lavoratrice dipendente*).

Il **trattamento economico** per il congedo obbligatorio è **posto integralmente a carico dell'Istituto** con la più che collaudata modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro ed il successivo conguaglio, attraverso la presentazione del flusso telematico UNIEMENS. A tal fine, nel documento di prassi in esame, viene precisato che, al riguardo **dovranno essere fornite le ulteriori imprescindibili informazioni per la corretta esposizione dei dati relativi alla prestazione erogata.**

Il lavoratore, per poter (*ergo*, **dover**) beneficiare del giorno di astensione lavorativa, è tenuto a comunicare, **in forma scritta**, al proprio datore di lavoro, **con un preavviso di almeno quindici giorni**, la data prescelta. Non vengono chiarite le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della forma scritta e/o del termine di quindici giorni di cui sopra.

In riferimento al **congedo facoltativo** per il padre, determinato **nella misura massima di due giorni**, l'Istituto chiarisce che lo stesso è **subordinato alla scelta della madre di rinunciare ad un uguale periodo del proprio congedo di maternità** dovendo, pertanto, anticiparne il termine finale. Anche per tale ulteriore istituto, a tutela della genitorialità, il termine di utilizzo dei giorni di congedo è fissato al quinto mese dalla nascita del figlio. Per le modalità di richiesta, il trattamento economico spettante ed il relativo conguaglio contributivo, vale quanto detto

poc'anzi per il congedo obbligatorio con la precisazione che **la madre dovrà rilasciare una dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni (uno o due), equivalente a quello richiesto dal padre.** Tale comunicazione dovrà essere effettuata ad entrambi i datori di lavoro.

In nuce, l'INPS, con la circolare *de qua*, precisa che i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo sono coperti da contribuzione figurativa e che sarà possibile fruire dei permessi anche durante l'eventuale periodo di godimento dell'ASpI o della mini-ASpI.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA